

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze: 4534/05
Registro Generale: 7268/2005

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons., relatore
GIULIA FERRARI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 02 Agosto 2005

Visto il ricorso 7268/2005 proposto da:
SOC NAPOLI SOCCER SPA

rappresentata e difesa da:

*VINTI AVV. STEFANO
MINERVINI AVV. PAOLO
SANTORI AVV. MAURIZIO
CHIACCHIO AVV. EDOARDO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA EMILIA, 88
presso
VINTI AVV. STEFANO*

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

rappresentato e difeso da:
*GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI*



CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede

CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI


LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC

e nei confronti di
SOC VICENZA CALCIO SPA
rappresentato e difeso da:
SCIACCA AVV. GIOVANNI CRISOSTOMO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA VITE, 7
presso la sua sede

e nei confronti di
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP
rappresentato e difeso da:
MEDUGNO AVV. LUIGI
ROSSELLO AVV. CRISTINA
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 12
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI

e con l'intervento ad adiuvandum di
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
TEDESCO EMIDIO
PONE AVV VINCENZO
LA PECCERELLA AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA IV NOVEMBRE, 144
presso
TEDESCO EMIDIO

e con l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
BARONE AVV. EDOARDO
COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA
con domicilio eletto in ROMA
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46
presso



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio 2005 con la quale è stata deliberata la ammissione del Vicenza Calcio spa ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;
nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*CONI
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP
SOC VICENZA CALCIO SPA*

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s'appalesa, ad un primo esame e aldilà d'ogni considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all'attualità dell'interesse ai fini concreti dell'eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da giustificare l'invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova dell'effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l'INAIL – sulla cui natura previdenziale nella specie *nulla quaestio*, essendo anche tali debiti contributivi rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza


Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , il 02 Agosto 2005

Il Presidente: Stefano BACCARINI

Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^a

Addi 2 AGO. 2005..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
- INAIL -

/ap

a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

